



STUDIO LEGALE DOMENICONI

AVV FRANCESCO DOMENICONI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via G. De Spuches n. 54 - 90141 Palermo
Tel. Fax 091/7495107

Spett.le
Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a
Piazza Castelnuovo n. 35
90141 Palermo

Inviata a mezzo pec a:
serviziausiliarsicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: Sig.ra Di Blasi Anna. Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1181/2020.

La presente in nome e per conto della sig.ra Di Blasi Anna (nata a Palermo il 29.06.1960 ed ivi residente nella via Matteo Silvaggio n. 26), che sottoscrive la presente per ratifica e conferimento del mandato ed elezione di domicilio presso lo studio del sottoscritto, la quale richiede di essere ammessa in servizio in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 1181/2020 ed offre ad ogni effetto di legge la prestazione di lavoro.

La mia assistita, inoltre, chiede che codesta società, così come disposto nella predetta sentenza, provveda a pagare l'indennità pari a n. 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, liquidate nella sentenza n. 1900/2015 emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti della Multiservizi spa in liquidazione, entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della presente, con espresso avviso che in mancanza di quanto richiesto si provvederà ad agire in via esecutiva.

Distinti saluti.

Palermo il 14 maggio 2020

Anna Di Blasi

Avv Francesco Domeniconi

Sentenza n. 1181/2020 pubblicata il 13/05/2020

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
n. 1181/2020

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 4495/2016 R.G.L., promossa

D A

ANNA DI BLASI, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco
Domeniconi

- ricorrente -

CONTRO

S.A.S. - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv.to LA BORIA MARIA RITA

- resistente -

A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 13.5.2020 ha
pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico

SENTENZA

completa di dispositivo e motivazione:

DISPOSITIVO


Il Giudice, in accoglimento del ricorso,
dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra la ricorrente e la società convenuta e per l'effetto condanna la
società resistente a riammettere in servizio la ricorrente e a corrispondergli l'indennità,
pari a n.9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, liquidata nella sentenza
n. 1900/2015 del Tribunale di Palermo.

Addi _____
Ritasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv

Per _____

Il Cancelliere

Sentenza n. 1181/2020 pubbl. il 13/05/2020
P.G. n. 4493/2016



Compensa tra le parti le spese di lite.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.4.2016, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente e, dopo aver premesso che con sentenza n. 1900/2015 del 10/07/2015, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Di Blasi Anna e Multiservizi S.p.A. in liquidazione, a far data dall'11/06/2009, con condanna di quest'ultima al pagamento di un'indennità pari a n.9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, lamentava che la sentenza suddetta era rimasta ineseguita, a causa della cessazione dell'attività di impresa della Multiservizi, posta in liquidazione, e dell'intervenuto del trasferimento di azienda dalla società predetta alla S.A.S., odierna convenuta.

Domandava dunque di *“Ritenere e dichiarare che tra la SAS – Servizi Ausiliari di Sicilia – Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Di Blasi Anna esiste un rapporto di lavoro subordinato.*

4) *Condannare la Società Consortile Servizi Ausiliari di Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare in servizio la Sig.ra Di Blasi Anna.*

5) *Condannare la Società Consortile Servizi Ausiliari di Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità onnicomprensiva liquidata dal Giudice nella sentenza n. 1900/2015”.*

La società resistente si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza, ex art. 32, co. 4, l. 183/2010, della domanda volta a far valere la cessione di azienda, e contestando nel merito, la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

A seguito della concorde richiesta delle parti, questo Giudice disponeva, con decreto del 20.4.2020, il rinvio dell'udienza con trattazione scritta già fissata per il 22.4.2020 all'odierna udienza con trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino a sette giorni prima della stessa per il deposito telematico delle note scritte.

La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.

Sentenza n. 1181/2020 pubblicata il 15/05/2020
RG n. 4495/2016



Va in primo luogo rilevata la infondatezza della eccezione preliminare sollevata dalla convenuta.

Difatti, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nelle numerose sentenze, in atti, che qui si intendono richiamate ex art. 118 disp.att. cp.c., tra la Multiservizi s.p.a. e la Servizi Ausiliari SCPA si è verificato un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.

Ciò premesso, la Suprema Corte nella sentenza n. 14790 del 2019, ha precisato che *“solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), mentre, nel caso di specie, i lavoratori hanno dedotto la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di far accertare il loro passaggio alle dipendenze della cessionaria Servizi Ausiliari Sicilia.*

18. Del resto, l'art. 32, comma 4, lett. c) prevede l'applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (novellato), e dunque, per quanto ora interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c.: cioè, in sostanza, quando venga impugnata la detta cessione e non certamente nel caso in cui la si persegua’.


Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale succitato, tenuto conto che nella specie la ricorrente non contesta affatto la cessione ex art. 2112 c.c. tra la Multiservizi s.p.a. e la Servizi Ausiliari SCPA, ma al contrario intende farla valere, l'eccezione di decadenza risulta infondata e va pertanto respinta.

Nel merito il ricorso va accolto.

Deve infatti rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che *“la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente ex art. 2112 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale”* (cfr. Cass. n. 2747/2016);

In particolare, secondo tale orientamento della Suprema Corte il transito dei lavoratori al cessionario, può avvenire, con tutte le conseguenze previste dall'art. 2112 c.c., solo per i rapporti di lavoro ancora esistenti al momento della cessione, si

Sentenza n. 1181/2020 pubbl. il 13/05/2020
RG n. 4495/2016



da rientrare tra i rapporti contrattuali oggetti del trasferimento alla società conferitaria (la cfr. anche Cass. Sez. Lav., sentenza n. 26401/2014).

Ciò trova d'altronde un saldo ancoraggio normativo nella disposizione dell'art. 2112 c.c. secondo cui "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne deriva.", la quale non può che riferirsi al rapporto di lavoro in essere al momento del trasferimento.

Nel caso di specie è pacifica la circostanza secondo cui, in forza della sentenza n. 1900/2015 del 10/07/2015 del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, veniva dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e Multiservizi S.p.A. in liquidazione, a far data dall'11/06/2009, con condanna di quest'ultima al pagamento di un'indennità pari a n.9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Deve dunque ritenersi che, al momento del trasferimento di azienda tra le due società prima menzionate, intervenuto pacificamente nell'anno 2012, il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la Multiservizi s.p.a. era esistente, così da poter transitare con tutte le conseguenze previste dall'art. 2112 c.c.

Né può valere in ogni caso a smentire le conclusioni sopra riportate la circostanza, dedotta dalla resistente, secondo cui la ricorrente sarebbe stata licenziata alcuni giorni prima del transito dei lavoratori della Multiservizi alle dipendenze della convenuta cessionaria, considerato che la stessa è rimasta del tutto sfornita di prova.

Risulta priva di pregio, poi, la deduzione di parte resistente afferente alla presunta natura pubblica della S.A.S. scpa, avendo le sentenze in atti, le cui argomentazioni si reputano condivisibili, escluso la personalità giuridica di diritto pubblico della stessa, stante la inidoneità dello Statuto, vigente alla data del trasferimento, a configurarla come società "in house providing".

Deve dunque riconoscersi il diritto della ricorrente a continuare con la società resistente il rapporto già in essere dall'11.6. 2009 con la Multiservizi s.p.a., nonché il diritto ad ottenere il pagamento di un'indennità pari a n.9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, così come disposto nella sentenza n. 1900/2015 del 10/07/2015 del Tribunale di Palermo, stante l'accertato trasferimento di azienda tra

Sentenza n. 1181/2020 pubbl. il 13/05/2020
RG n. 4495/2016



la Multiservizi s.p.a in liquidazione e l'odierna resistente e la conseguente solidarietà passiva tra le predette società.

Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, le spese di lite vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo il 13/05/2020.

IL GIUDICE

Elvira Majolino